

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la società [redacted] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano [redacted] e [redacted] proprietari di un terreno sito in [redacted] via [redacted] n. [redacted] per sentire accertare e dichiarare il diritto al mantenimento di cavi elettrici interrati in detto terreno a far tempo dal 1957 e dal 1966 e sino al settembre-ottobre 2001 e per sentire confermare l'ordinanza emessa in data 9.7.2001 con il quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta formulata dai convenuti in via d'urgenza di spostamento e/o rimozione di detti cavi.

In subordine la società attrice chiedeva la condanna dei convenuti al rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei cavi pari a £. [redacted]

Parte attrice asseriva acquisito per usucapione il suo diritto al mantenimento in luogo dei cavi in questione e deduceva di aver proceduto allo spostamento dei cavi su suolo pubblico in ossequio all'ordinanza in data 13.9.2001 con la quale il Tribunale di Milano, in sede di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di diniego della tutela in via d'urgenza, aveva ordinato la rimozione delle tubazioni elettriche di sua proprietà nel sottosuolo del fondo di proprietà dei convenuti.

Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] per eccepire l'improcedibilità della domanda di conferma dell'ordinanza revocata dal Tribunale in composizione collegiale e la conseguente improcedibilità ed infondatezza della domanda di rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei cavi ed infine l'illegittimità dell'occupazione del sottosuolo.

In via riconvenzionale i convenuti richiedevano l'accertamento e la declaratoria di inesistenza del diritto in capo ad [redacted] al mantenimento di tubazioni e cavi nel sottosuolo del loro

immobile, di illegittimità dell'occupazione e la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. veniva espletata l'istruzione probatoria con l'assunzione delle prove orali dedotte, all'esito la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda è infondata non può essere accolta.

Invero parte attrice sulla quale gravava l'onere della prova della sussistenza del preteso diritto al mantenimento nel fondo di proprietà dei convenuti dei tubi elettrici in questione non ha fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza di un titolo legittimante l'occupazione del sottosuolo del fondo di proprietà dei convenuti.

La società attrice dapprima ha invocato l'usucapione del diritto al mantenimento dei cavi elettrici interrati senza peraltro dedurre prove a sostegno di tale pretesa, in sede di conclusionale ha invece dedotto la riconducibilità della pretesa servitù alla volontà del precedente proprietario del terreno, ma di tale prospettazione non ha fornito alcuna prova documentale necessaria ai sensi degli articoli 1031 e 1058 codice civile.

Sotto questo profilo va ritenuta certamente irrilevante l'invocata lettera in data 12.2.2001 (doc. n. 3) trattandosi di autorizzazione non alla posa, bensì all'effettuazione di lavori "rete elettrica" e "rete gas".

L'apprensione senza titolo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell'autorità competente (art. 119 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775), sia di dichiarazione di pubblica utilità (articoli 115 e 116 t.u. cit.), sia di valido asservimento (in presenza di autorizzazione e declaratoria di pubblica utilità) non fa sorgere

una servitù secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, non potendo tale figura applicarsi all'acquisto di diritti reali su cosa altrui, ma dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore (, Cass. n. 1811 del 20.2.1991).

Tale illecito implica il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno ed inoltre qualora difetti l'autorizzazione di cui all'art. 108 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, cosicché il comportamento dell'autore integri mera attività materiale priva di connotati pubblicistici, anche il diritto alla restitutio in integrum (Cass. n. 9726 del 18.9.1991).

In base a tali principi appare evidente l'infondatezza della domanda ed anche della pretesa di parte attrice di ottenere la condanna dei convenuti al rimborso dei costi sostenuti per la rimozione.

Risulta invece fondata la pretesa delle parti convenute di ottenere il ristoro dei danni subiti.

L'istruttoria orale ha consentito di accertare il lamentato ritardo nell'esecuzione dei lavori edili di costruzione di immobile sopra il terreno di proprietà dei convenuti e la corresponsione da parte di questi ultimi degli importi documentati di ████████ euro (doc. 17, fattura n. 21 del 2001) e di ████████ euro (doc. n. 11 fattura 19 del 22.5.2001) quali maggiori costi imputabili al ritardo di scavo del cantiere dovuti alla rimozione dei tubi elettrici interrati. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.



PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così provvede:

rigetta

la domanda

accerta e dichiara

l'insussistenza del diritto di parte attrice al mantenimento dei cavi elettrici interrati nel sottosuolo di proprietà dei convenuti

condanna

parte attrice al risarcimento dei danni in favore dei convenuti liquidati nel complessivo importo di [REDACTED] euro ed alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi, € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari, oltre al rimborso forfettario.

Milano, 5.7.2005

Il Giudice

